

Pubblicato il 13/11/2018

N. 10909/2018 REG.PROV.COLL.

N. 09906/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9906 del 2018, proposto da
Katia Abate, Andrea Acerra, Elia Alberto, Antonio Andreozzi, Gioacchino
Angelino, Angela Michela Annuzzi, Lorenzo Arena, Antonio Giovanni Astone,
Giuseppe Balbo, Barbara Barletta, Francesco Bartolotta, Eugenia Berenato, Agata
Bertolino, Alessandro Boellis, Amy Bollea, Christian Bonaffini, Elisa Bonannini,
Alessio Bonanzinga, Gioacchino Borzi', Eloise Bove, Michele Brancato, Valentina
Buccioni, Concetta Bucolo, Camelia Mihaela Buriac, Donato Caiafa, Federica
Iolanda Cali', Salvatore Camodeca, Angela Michela Capilli, Pasquale Capone,
Assunta Cardascia, Laura Carfi', Debora Cario, Maria Castagnaro, Luke Chambers,
Eleonora Chirumbolo, Lucia Cicchitti, Nicola Ciciu', Riccardo Cicco, Angelo
Carmelo Ciccolo, Angelo Cicero, Vincenzo Colace, Francesco Comiti, Domenico
Costa, Rossano Cotza, Matteo Cotza, Sandra Cozzolino, Pakito Cuffaro, Fabrizio
D'Acri, Donato D'Agnese, Francesco D'Angelo, Francesco Daniele, Gaetano

D'Asaro, Giovanni D'Avanzo, Lorenza D'Avino, Enrica De Cecio, Pasquale De Grazia, Danilo De Marco, Giancarlo De Zarlo, Vincenzo Delle Curti, Giuseppe Francesco Demonte, Mirko Deroma, Domenico Natalino Desinopoli, Laura Devanna, Roberto Di Caro, Teresa Di Fuccia, Ivan Di Russo, Claudio Di Somma, Valentina Di Tarsia, Giuliana Difranco, Rosa Dimilta, Veronica Angelica Dinamarca, Elisa Fabozzi, Stefania Filice, Rosa Maria Filice, Tommaso Filice, Gianfranco Pasqualino Filippelli, Elisa Filippello, Daniele Filloramo, Salvatore Filloramo, Carmelo Finocchiaro, Matteo Fisci, Daniela Fogu, Fabrizio Formica, Carmelina Fragassi, Barbara Anna Franco, Marina Gabos, Assunta Cristina Galati, Antonello Garofalo, Michael Garofalo, Giuseppe Giammello, Rosa Giuffrida, Romon Antonio Giustarini, Mariaconcetta Glielmi, Antimo Golino, Valeria Maria Grasso, Francescoantonio Graziano, Alessandro Greco, Elisa Greco, Salvatore Greco, Rossella Greco, Dario Grillo, Antonio Gruosso, Laura Guglielmino, Calogero La Cara, Alessandro La Cara, Ilenia Luigia La Licata, Maria La Rocca, Maria La Zara, Luigi Laconte, Angelo Lamberti, Saverio Lancellotti, Antonio Alessio Landriscina, Adriana Lanzetta, Armando Lanzillotta, Mario Laprano, Biagio Gino Lembo Luscari, Luca Leonetti, Alessandra Leonora, Fabio Lepore, Nunzia Leuci, Alfonso Liguori Rossi, Francesco Lio, Giulia Maggiore, Giovanni Malasomma, Ilario Mancini, Renato Mancini, Leonardo Mancuso, Elisabeta Manieri, Eugenia Mannarino, Simona Mariani, Donato Mariella, Simona Emanuela Marra, Claudio Marte, Pasquale Mastroianni, Claudia Maurizi, Elena Mazza, Eufemia Menditto, Amalia Menta, Stefania Merante, Angelo Messina, Ilaria Milani, Carmine Miletta, Francesca Minarelli, Raffaele Mondo, Luca Montano, Carmela Morea, Ignazia Morelli, Gabriele Morelli, Claudia Mori, Serena Mori, Elisabetta Moriconi, Pietro Lucia Musso, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Rullo, Mario Chieffallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Luigi Musto, Luigi Naccarato, Marco Napoli, Francesco Nappi, Nadia Natale,

Anna Negri, Marisanna Nelli, Gina Nugnes, Giuseppe Francesco A Oranges, Sabrina Orofino, Stefania Orru', Ilaria Pace, Maria Antonietta Palma, Cristina Pantano, Loredana Passanisi, Cinzia Pastore, Leonardo Patane', Carmine Pedata, Michele Pessia, Paola Pessia, Maria Grazia Petrella, Shara Petrella, Rosa Pezzella, Marco Piane, Dionigia Piras, Carmelita Posa, Giuseppe Puccio, Placido Putrino, Pasqualina Ranaldo, Giovanna Reccia, Antonio Rella, Domenica Rini, Giuseppe Romano, Massimiliano Romano, Domenico Romano, Sabrina Ropele, Francesco Pompeo Rossi, Tommasa Lorella Russo, Piera Saladino, Maria Cristina Salvo, Luigi Sammarco, Loredana Santagati, Lucio Scardera, Rossella Scardigno, Armando Sciascia, Giuseppe Domenico M Serravillo, Paola Seveso, Ermelinda Sicignano, Silvana Sipala, Antonino Ignazio Sottosanti, Esmeralda Spadaro, Carmelina Piera Spina, Cesare Stranges, Claudio Suriano, Luigi Tessitore, Rosita Tocci, Nicola Tomaselli, Raffaele Trotta, Consuelo Vacca, Angelo Vecchione, Gerlando Vella, Vincenzo Vena, Angela Zabatta, Vitina Zaccagnino, Andrea Zini, Carmela Zumbo, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Chieffallo, Maria Rullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento per l'annullamento, previa idonea misura cautelare:

a) del bando di cui al Decreto M.I.U.R. del 19.06.2018, prot. n. 506, nella parte in cui non consente ai ricorrenti il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento, quali docenti depennati in seguito alla mancata presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza, ma già presenti nelle GAE;

- b) nonché di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, presupposti, collegati, connessi e consequenziali, anche interni e non conosciuti;
- c) con richiesta di risarcimento danni in forma specifica e, in subordine, richiesta di risarcimento danni in termini economici.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2018 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

I ricorrenti hanno impugnato il Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 506 del 19 giugno 2018 nella parte in cui non contempla la possibilità di presentare domanda di reinserimento in graduatoria dei docenti che erano già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ma sono stati cancellati per omessa presentazione della domanda di aggiornamento in occasione della periodica ripubblicazione delle medesime graduatorie.

Alla camera di consiglio del 6 novembre 2018, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato alla luce dell'ultima giurisprudenza del Consiglio di Stato per la quale *“non è corretto ritenere che dalla trasformazione delle graduatorie permanenti in G.A.E. discenda la preclusione del reinserimento nelle stesse di coloro i quali, già iscritti in passato, ne sono stati cancellati per la mancata presentazione della domanda di permanenza in occasione di un aggiornamento precedente a quello per cui viene presentata istanza di reinserimento (Sez. VI, n. 3323 del 2017). La domanda di reinserimento è fatta espressamente fatta salva dall'art. 1,*

comma 1-bis, della legge n. 143 del 2004 â€” secondo cui: «dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione» â€”, sempreché ovviamente la sua presentazione sia tempestiva (aspetto che qui non viene in discussione).

È vero che la mancata presentazione della domanda in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie per il personale docente comporta, testualmente, sulla base di ciò che dispone l'art 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 97 del 2004, la cancellazione dalle G.A.E. Nondimeno, tale conseguenza non è assoluta bensì temperata dalla riconosciuta possibilità di domandare, in occasione degli aggiornamenti successivi a quello in cui è stato disposto il depennamento ed entro il termine previsto per l'aggiornamento stesso, il reinserimento. Non a caso l'interessato, una volta reinserito, recupera il «punteggio conseguito all'atto della cancellazione».

Tale impostazione ermeneutica non contrasta con la qualificazione “a esaurimento” delle graduatorie stesse, dal momento che il re-ingresso in graduatoria è permesso soltanto a coloro i quali già facevano parte delle graduatorie, pur essendone stati cancellati in occasione di un aggiornamento pregresso, e non anche a chi non abbia mai fatto parte di tale graduatoria, atteso che gli inserimenti “ex novo” sono da ritenersi ammessi solo nei casi particolari previsti dalla legge (e che qui non assumono rilievo). Se infatti la qualificazione “a esaurimento” comporta, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro precario nella scuola, una chiusura all'inserimento di nuovi soggetti non inseriti in precedenza nelle graduatorie permanenti, la qualifica di “nuovo inserimento” non si concilia con la posizione del docente a suo tempo già inserito ma poi depennato e che chieda di essere reinserito nella graduatoria divenuta G.A.E., in una situazione nella quale il depennamento definitivo, lungi dal comportare una stabilizzazione lavorativa

preclude invece la possibilità di un'occupazione, ancorché precaria” (sentt. 402172018, 3703/2018).

Le spese possono essere eccezionalmente compensate stante il contrasto giurisprudenziale fino alle richiamate decisioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati disponendo l'inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie di merito.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO